



**REGIONE
PUGLIA**



Il Servizio Civile Nazionale e le sue norme

(Informazioni generali per la realizzazione di un buon SCN)



Gli strumenti del SCN

- Legge 6 marzo 2001 n. 64 (testo aggiornato nel 2005)
- Decreto Legislativo 77/2002 (testo aggiornato nel 2005 e abrogato dal d.lgs. 40/2017)
- La carta di impegno etico
- Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN (24/07/2013)
- Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in SCN (Circolare Unsc 3/02/2014)
- Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del SCN (DM del 22/04/2015)
- Contratto di SCN rilasciato dall'UNSC al volontario
- Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di SCN. Doveri degli enti di SCN e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Decreto del 22/11/2017)
- Norme sull'accREDITAMENTO degli enti di Servizio Civile Nazionale (Circolare del 23/09/2013) e norme sull'accREDITAMENTO degli enti di Servizio Civile Universale (circolare dell'agosto 2017)
- Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di SCN da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi (DM 05/05/2016)



Le informazioni generali

- Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Nazionale?

I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all'estero. Essi consistono in attività inerenti i settori:

- ✓ assistenza,
- ✓ protezione civile,
- ✓ ambiente,
- ✓ patrimonio artistico e culturale,
- ✓ educazione e promozione culturale,
- ✓ servizio civile all'estero.

- Cos'è il Servizio Civile Nazionale?

Il Servizio civile nazionale volontario è stato istituito in vista della riforma della leva militare obbligatoria e del conseguente venir meno dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Il servizio civile consente ai giovani di:

- concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale;
- contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all'estero.

- Il Servizio Civile Nazionale è un lavoro?

Non è un lavoro. E' un anno dedicato alla formazione e alla crescita individuale. Qualche volta l'esperienza conclusa di Servizio Civile Nazionale si può tramutare in opportunità di lavoro presso gli Enti in cui si è realizzato il progetto.

- Chi si occupa dell'organizzazione, dell'attuazione e dello svolgimento del servizio civile?

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale assieme alle Regioni e Province Autonome.

- Si può svolgere il servizio civile all'estero?

Il servizio può essere svolto anche all'estero presso:

- sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di Amministrazioni ed Enti, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione Europea in materia di servizio civile;
- strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla Unione europea o da organismi internazionali.

In ogni bando sono indicati, nell'allegato 1", gli Enti che hanno presentato progetti di servizio civile all'estero.



REGIONE
PUGLIA



- Il Servizio civile nazionale è compatibile con altra attività?
 - I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
 - I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art. 9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43)

- Quanto dura il servizio?

La durata del servizio attualmente è di 12 mesi.

Come partecipare al SCN:

- Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale?

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini dell'Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti.

- Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti?

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

- Chi non può fare domanda di SCN?

Non possono presentare domanda di partecipazione :

- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
- i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64
- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
- i giovani che abbiano in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell'anno precedente, di durata superiore a 3 mesi



REGIONE
PUGLIA



- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni

- Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?

Vanno allegati alla domanda:

- fotocopia di un valido documento di identità personale
- scheda (allegato 3), contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa
Non è più necessario presentare il certificato di idoneità fisica, per effetto dell'articolo 42, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n.98).

- Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la pubblicazione del relativo bando di selezione e nei termini previsti dal bando stesso.

Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.

La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti.

- A chi va indirizzata la domanda?

La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul sito internet dell'Ente stesso, indicato nell'allegato 1 al bando.

- Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?

La domanda di partecipazione deve essere:

- redatta in carta semplice, secondo il modello "allegato 2" al bando, scaricabile dal sito nella sezione modulistica
- firmata per esteso dal richiedente
- corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d'identità personale, scheda "allegato 3" al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.

- Quante domande di partecipazione si possono presentare?

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome o comunque tra tutti quelli contenuti nei bandi di SCN contestualmente pubblicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

- Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?

Sì, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.

- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?



Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto. Gli Enti comunicheranno ai candidati la data e la sede dove si terrà la selezione.

- Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?

I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.

- Chi effettua la selezione ?

La selezione è effettuata dall'Ente che realizza il progetto prescelto dal candidato attraverso un colloquio attitudinale. I titoli posseduti dal candidato, allegati alla domanda di partecipazione, sono valutati in relazione al progetto per il quale intende concorrere.

- Come viene effettuata la selezione?

La selezione dei candidati viene effettuata dall'Ente sulla base di criteri e modalità stabiliti dall'Ente in fase di accreditamento o di presentazione dei progetti. Le modalità di selezione devono rispondere a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

La selezione viene effettuata attraverso un colloquio attitudinale e la valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione; la valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto.

- Quando le graduatorie provvisorie diventano definitive?

L'UNSC, utilizzando le graduatorie formulate dagli Enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:

- limiti di età
- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti politici
- assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata).

Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti sono tempestivamente comunicate agli Enti.

Gli Enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati.

- Come vengono redatte le graduatorie provvisorie?

Le graduatorie inerenti la selezione dei candidati da impiegare in progetti di servizio civile devono essere redatte per ogni progetto e sede di attuazione in cui si articola il progetto.

Nelle graduatorie, redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, devono essere inseriti sia i candidati "idonei selezionati" che i candidati risultati "idonei non selezionati" per mancanza di posti.

L'Ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati "non idonei", ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie deve essere tempestivamente comunicato agli interessati.

Sono dichiarati idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano ottenuto in seguito al colloquio



— ARUI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



un punteggio non inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento o di presentazione del progetto.

Sono dichiarati non idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio inferiore a 36/60, qualora non sia stato adottato un criterio diverso in sede di accreditamento o di presentazione del progetto.

Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi sono inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione e avvisati tempestivamente dall'Ente.

Le graduatorie redatte sono provvisorie.

L'Ente pubblica le graduatorie provvisorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni apponendo la seguente dicitura: FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.

L'UNSC procede alla verifica e alla approvazione delle graduatorie, che divengono così definitive

- Chi avvia al servizio i volontari "idonei selezionati"?

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive sono avviati al servizio dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, sulla base del contratto di servizio civile nazionale di cui all'art. 8 del D.Lgs 77/2002.

Il SCN e il suo svolgimento:

- Come avviene l'avvio al servizio dei volontari?

Il volontario, risultato idoneo selezionato, riceve dall'ente le credenziali (codice utenza e password) con le quali dovrà collegarsi al sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati. Nel contratto sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.

Copia del contratto - debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell'Ente - attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio e copia dell'allegato contenente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere trasmessi a cura dell'Ente, in formato pdf alla casella di posta elettronica certificata: dgioventuescn@pec.governo.it

- Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?

All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SCN, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:

a) copia del progetto approvato;

b) modulo relativo alla "comunicazione del domicilio fiscale" ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale;

c) modulo per la comunicazione del conto corrente bancario (codice IBAN) o conto corrente postale sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto;

d) un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

I moduli di cui ai punti b) e c) dovranno essere inviati al Dipartimento a cura dell'Ente.

Il volontario dovrà prendere visione del contratto di assicurazione stipulato dal Dipartimento in suo favore, pubblicato sul sito in Area Volontari - Modulistica.



- Come avviene la presentazione in servizio?

Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

- Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

- Chi attua la formazione dei volontari di servizio civile?

Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.

- In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.

Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dall'UNSC o dalle Regioni e PA.

La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore e superiore alle 150 ore.

- Quante ore necessitano per la formazione generale di servizio civile?



REGIONE
PUGLIA



Le ore di formazione generale di Servizio Civile Nazionale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato dall'UNSC o dai competenti Uffici delle Regioni e Province Autonome.

- Quante ore necessitano per la formazione specifica?

Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.

- La formazione generale di servizio civile e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio o sono al di fuori?

La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'Ente effettuarla.

- La formazione generale e specifica sono obbligatorie?

Sì, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.

- Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?

I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono a carico dell'Ente.

- Qual è il contributo che l'UNSC versa all'Ente per la formazione dei volontari di Servizio civile?

E' previsto un contributo per la sola formazione generale ch'è pari a:

- euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia;

- euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all'estero.

Ai sensi del DM 05/05/2016 prontuario per la presentazione dei progetti *“verrà erogato un contributo finanziario per ciascun volontario formato. L'importo del contributo sarà determinato nel documento di programmazione finanziaria relativo all'impiego delle risorse del Fondo Nazionale per il Servizio Civile [...]”*

- E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

Sì, in due casi:

1. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato, sia alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" che alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio". L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa tempestiva comunicazione all'UNSC e alle Regioni e alla Province Autonome nei cui albi gli enti sono iscritti - presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).

Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese di viaggio, soggiorno, eventuali apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti.

2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie. L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni - previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell'UNSC - presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati



REGIONE
PUGLIA



dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'Ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che non deve gravare sui volontari.

- Qual è l'orario di servizio?

L'orario di servizio viene stabilito dall'Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.

I progetti devono prevedere un orario di attività per complessive 30 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo di 1.400 ore.

Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.

I 20 giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei 12 mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1.400 ore di servizio ed aver usufruito dei 20 giorni di permesso.

Nelle 1.400 ore rientra anche il periodo di formazione.

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i 12 mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. E' quindi compito dell'ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

- Qual è la sede di servizio?

La sede di servizio è indicata nel progetto e viene comunicata al volontario dall'UNSC attraverso il provvedimento di avvio al servizio.

I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'UNSC per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

- E' possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?

L'Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un'altra, anche se la sede è nella stessa città.



— ARUI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



- Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?

Nel caso il volontario ritenga che l'Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell'Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma nella quale siano riportati i dati identificativi dell'Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti; per i progetti relativi agli enti iscritti nell'Albo della Regione Puglia le segnalazioni vanno inviate alla PEC serviziocivile.regione@pec.rupar.puglia.it.

- E' consentita la sostituzione di volontari?

La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile nei seguenti casi:

- a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto
- a seguito di interruzione del servizio
- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)

La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto e l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari subentranti che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC.

- Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiara di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

- Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?

Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".

L'Ente segnala all'UNSC la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.

- Cosa succede in caso di interruzione?

La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile.

La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.



— ARU SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



- Cosa si intende per interruzione?

L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.

In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.

- Cosa succede in caso di revoca del progetto?

In caso di revoca del progetto disposta dall'UNSC o dalle Regioni o dalle Province Autonome, i volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo svolgimento del SCN, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell'organico previsto) previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati dall'UNSC.

A tal fine l'UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti i volontari da ricollocare. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all'UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a 6 mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

- Il servizio civile nazionale è un rapporto di lavoro?

L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

- Quali spese di trasporto sono rimborsabili?

Il volontario impegnato in un progetto di servizio civile in Italia e residente in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto purché risulti il mezzo più economico) e del viaggio a fine servizio dalla sede di svolgimento del progetto al proprio domicilio.

Le spese di viaggio saranno rimborsate al volontario direttamente dal Dipartimento, previa presentazione di richiesta sottoscritta dal volontario e dei relativi titoli di viaggio. La richiesta dovrà essere presentata dal volontario al responsabile dell'Ente che ne curerà l'inoltro a questo Dipartimento.



REGIONE
PUGLIA



Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto e sono anticipate dall'Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

- Al volontario spettano il vitto e l'alloggio?

Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se previsto dal progetto e comunque sono a carico dell'Ente.

Al volontario che presta Servizio Civile all'Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell'Ente. E' previsto un contributo giornaliero per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'Ente dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile Nazionale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

- Come viene corrisposto il compenso ai volontari?

Il compenso è corrisposto dall'UNSC, mediante accredito diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN.

L'accredito delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

- Quale trattamento economico spetta ai volontari in Italia

Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili.

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio.

Gli assegni attribuiti ai volontari di servizio civile, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali (art. 16 d.lgs 40/2017).

- Quale e' il trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero?

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta all'assegno mensile di 433,80 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero, differenziata in base al criterio del "costo paese" in cui i volontari sono impegnati.

Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:

- durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all'estero;
- ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.

La misura dell'indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:

- 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell'Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
- 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell'Europa dell'Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;



REGIONE
PUGLIA



- 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

- In caso di Servizio civile all'estero il volontario deve comunicare ad altre Istituzioni la permanenza in un paese estero?

SI: i volontari, entro i 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito.

La non iscrizione al sito del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale preclude la partenza all'estero dei volontari non registrati. L'eventuale partenza all'estero di volontari non registrati comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

- Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?

Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all'art.16, lett. a) e all'art. 20, le volontarie devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

L'Ente deve rendere noto all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16), sia nel caso di astensione facoltativa (art.17) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità), nonché la data di ripresa del servizio.

L'UNSC, dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, corrisponde alla volontaria l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

- Quali sono le disposizioni in caso di gravidanza della volontaria?

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i 2 mesi precedenti ed i 3 mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).

E' altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

Ai sensi dell'art. 17 lett. b), "condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale".

Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.



— ARUI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

- Quali sono i permessi concessi al volontario?

Nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali ad esempio: gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.

Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari da considerare come giorni di servizio prestato, che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio e che non devono essere recuperati, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di 4 donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di ragazze);
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; 5 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;
- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno.

Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno 48 ore prima della data di inizio.

Per i volontari impiegati in progetti di SCN in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in SCN all'estero, in aggiunta ai 20 giorni spettanti, sono concessi rispettivamente 2 e 4 giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

- Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne da tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.

Tutti i periodi di malattia e infortunio - che non devono essere recuperati - sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale è conservata la documentazione relativa.



— ARUI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



Al volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a 6 mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro 3 mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".

Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del SCN spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

- Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?

L'Ente comunica all'UNSC - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i 15 giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio.

In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro 15 giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il 15° giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione consultabile sul sito in "Leggi e documenti" alla voce "Varie".

L'Ente invia all'UNSC (Servizio amministrazione e bilancio) e alla Regione o Provincia Autonoma alla quale è iscritto, una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

- Qual è il TRATTAMENTO PREVIDENZIALE riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?

I periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda del volontario con le modalità di cui all'art. 13 della L.12/08/1962 n.1338 e s.m.i., sempre che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in altro regime previdenziale (art. 17 d.lgs. 40/2017).

- Cosa deve sapere chi ha prestato servizio come volontario tra il 2005 e il 2006?

Se ci si reca all'INPS ci verrà detto che per l'anno 2005 si ha il diritto all'accredito figurativo dei contributi mentre per il 2006 deve provvedere il Fondo nazionale per il servizio civile.



— ARUI SERVIZIO CIVILE —



REGIONE
PUGLIA



Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell'anno 2005 ed hanno proseguito l'attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all'art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di "status previdenziale" durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell'INPS).

- Sono stato avviato al servizio civile dopo il 1° gennaio 2009, il Fondo nazionale per il servizio civile mi deve versare i contributi?

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

- Qual è il TRATTAMENTO ASSICURATIVO riservato a chi svolge il Servizio civile nazionale?

Ai volontari è garantita da parte dell'UNSC, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del SCN.

Il contratto ha per oggetto:

- assicurazione dei rischi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
- prestazioni di assistenza (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).

In caso di necessità: vai Assicurazione volontari in servizio

Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.

Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica: amministrazione@serviziocivile.it

- Quali sono i benefit riservati ai volontari di servizio civile?

- La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile nazionale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. L'UNSC ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.
- Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.
- Nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato il 10% dei posti è riservato a coloro che hanno svolto per almeno 12 mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di tali Corpi (a decorrere dal 1/01/2006).
- L'attestato di fine servizio, rilasciato dall'UNSC è utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.



REGIONE
PUGLIA



- Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

E' consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. E' consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell' insufficienza dei mezzi dell'ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).

Resta inteso che occorre:

- da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;

- da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della presentazione in servizio. L'ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

- Quali sono i doveri del volontario?

Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'UNSC;
- b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
- c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;
- h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;



**REGIONE
PUGLIA**



i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;

j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

- Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?

La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

- Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio?

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:

a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

- Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10 giorni di servizio?

La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;

b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;

c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti

- Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;

b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;

c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, all'UNSC o a terzi;



REGIONE
PUGLIA



- d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
- f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

- Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?

Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata dall'UNSC sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.

L'UNSC adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

- Come si può ottenere l'attestato di fine servizio?

E' stata predisposta una procedura informatica mediante la quale i volontari possono produrre autonomamente l'attestato di fine servizio, collegandosi al sito internet www.serviziocivile.gov.it → sezione volontari → area riservata ai volontari, e inserendo la propria utenza e password.

L'attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario che:

- il volontario abbia effettuato 12 mesi di servizio;
- ovvero, se il volontario è subentrante abbia effettuato almeno 9 mesi di servizio.

L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile nazionale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Decreto legislativo n. 77/2002.

Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi per chiarimenti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Dovranno continuare a presentare la richiesta al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale i volontari che:

- hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;
- sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente nel caso previsto dal prontuario del 4.02.2009 che ha sostituito la circolare 30.09.2004.

- Si può richiedere un certificato di servizio?



I volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio, possono richiedere al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio prestato.

CERTIFICATI RELATIVI AI COMPENSI PERCEPITI DAI VOLONTARI IN SCN DURANTE L'ANNO 2015

- Di cosa si tratta?

Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale dei compensi percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322 relativo all'anno 2015 (CU2016) e che, pertanto, deve essere considerato ai fini fiscali secondo la normativa vigente in materia.

- Come si può ottenere il Certificato?

Il Certificato può essere prodotto autonomamente dal volontario, che presta o ha prestato il SCN in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.

Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.

Per accedere al servizio è necessario inserire utenza e password.

- Entro quando si può scaricare il Certificato?

Per ragioni tecniche, il certificato in questione potrà essere scaricato entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

- Come devono essere considerati i compensi percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile?

Vista la normativa fiscale vigente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, tali compensi sono equiparati a quelli percepiti dai soggetti che svolgono attività da lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) e come tali andranno dichiarati, sia che il volontario debba presentare propria dichiarazione dei redditi sia che tale compenso venga computato tra i redditi del/dei familiare/i che lo hanno in carico.